

Ai gentili Clienti

Loro sedi


Oggetto: TARIFFE ACI 2011 E GESTIONE DEL *BENEFIT* AUTO

Nel Supplemento Ordinario n.284 alla Gazzetta Ufficiale n.299 del 23 dicembre 2010, sono state pubblicate le [consuete tabelle](#) relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Acì e valide per i calcoli relativi all'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti a decorrere dal primo gennaio 2011.

Le tabelle, come di consueto, individuano il tipo di vettura e la serie, quindi forniscono il costo chilometrico e l'importo annuo del *fringe benefit*.

Le regole del *fringe benefit*

La concessione, a titolo oneroso, di un'autovettura in uso promiscuo ad un dipendente, consente all'azienda:



Tale deduzione riguarda tanto le spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di *leasing* e canoni di noleggio) quanto le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali, ecc). Qualora il veicolo sia stato acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l'addebito di un corrispettivo specifico, si configura un uso a titolo gratuito, con la conseguenza che si renderanno applicabili le ordinarie regole di deducibilità dei costi (40% nei limiti prefissati) e di detraibilità dell'Iva (40%).

Conseguentemente, alle deduzioni/detractions di cui abbiamo detto, l'azienda imputerà al dipendente un *benefit* imponibile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per il veicolo in uso, al netto dei "riaddebiti" che il datore di lavoro effettuerà al dipendente.

Tali riaddebiti, soggetti ad Iva ed imponibili per l'azienda, devono essere trattenuti ovvero pagati (se fatturati) **entro il termine del periodo d'imposta** cui si riferiscono.

Ricordiamo che al fine dell'applicazione delle regole del *fringe*, l'automobile deve essere concessa ai dipendenti (anche diversi) per la maggior parte del periodo di imposta anche se per periodi non consecutivi. Come avevamo già riportato in una precedente informativa, relativamente ai costi chilometrici 2010, la L. n.88/09 ha modificato la nozione di valore normale dei veicoli stradali a motore e di cellulari assegnati in uso ai dipendenti, il valore normale deve essere stabilito da appositi criteri

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

individuati da un D.M. da approvarsi entro il 26 novembre 2009. Dobbiamo purtroppo ripeterci affermando che ancora oggi tale decreto non è stato emanato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016